



Repertorio numero 40303

Raccolta numero 18353

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 28 (ventotto) dicembre 2011 (duemilaundici).

Presso la sede legale della Banca subito oltre indicata, in Piazza Vittorio Veneto n.8.


Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, sono presenti i signori

Gusmini dott. Alfredo, nato a Gazzaniga (BG) il 29 dicembre 1944, codice fiscale GSM LRD 44T29 D952B, residente a Bergamo, Via Giosuè Carducci n.3/e e domiciliato per la carica presso la sede della Banca subito detta, che interviene quale membro del Consiglio di Sorveglianza in nome e per conto della

"Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni"
 in acronimo

"UBI Banca"


con sede legale e direzione generale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale versato Euro 2.254.366.897,5, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03053920165 e con n.345283 R.E.A. (Partita IVA 03053920165), iscritta all'Albo delle Banche al n.5678 - ABI n.3111, Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3111, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, a quest'atto autorizzato e delegato con delibera del Consiglio di Sorveglianza 1° dicembre 2011 n.39890/18195 di mio Rep., meglio oltre detta;



Frigeri dott. Giorgio, nato a Bergamo il 15 aprile 1941, codice fiscale FRG GRG 41D15 A794B, residente a Bergamo, via G.Paglia n.2 e domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, che interviene quale presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante in nome e per conto della

"FinanzAttiva Servizi s.r.l."

società a responsabilità limitata con unico socio con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, capitale sociale Euro 5.660.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con codice fiscale 02810930160 e con n.324874 R.E.A. (Partita IVA 02810930160), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento (ex art.2497 Cod.Civ.) da parte di Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni, in breve UBI Banca, a quest'atto autorizzato e delegato con delibera assembleare 23 novembre 2011 n.39729/18126 di mio Rep., meglio oltre detta. Banca e società di diritto italiano e comparenti cittadini italiani della cui identità personale, espressa qualifica e poteri io notaio sono certo.



P R E M E S S O

- che l'attività per la quale FinanzAttiva Servizi s.r.l. era stata costituita nel settembre 2000 è stata concentrata per



il Gruppo in Ubi Sistemi e Servizi (UBI.S) quindi, in mancanza di una destinazione alternativa per la società stessa e con lo scopo di razionalizzare la struttura del Gruppo

il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca con verbale 1° dicembre 2011 n.39890/18195 di mio Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo 2 il 5 dicembre 2011 al n.19074 Serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo il 5 dicembre 2011 al n.PRA/101795/2011 e iscritto il 7 dicembre 2011, ha deliberato di approvare il progetto di fusione e quindi la fusione della società mediante incorporazione nella stessa della interamente controllata FinanzAttiva Servizi s.r.l., società strumentale, sulla base della situazione patrimoniale redatta con l'osservanza delle norme sulla redazione del bilancio di esercizio statuente al 30 giugno 2011 e quindi nel rispetto dei termini dettati dall'art.2501-quater Cod.Civ. e con efficacia retroattiva, sia ai fini contabili che fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi,

l'assemblea di FinanzAttiva Servizi s.r.l. con verbale 23 novembre 2011 n.39729/18126 di mio Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo 2 il 25 novembre 2011 al n.18492 Serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo il 28 novembre 2011 al n.PRA/95060/2011 e iscritto il 29 novembre 2011, ha deliberato di approvare il progetto di fusione e quindi la fusione della società mediante incorporazione della stessa nella controllante UBI Banca, sulla base della situazione patrimoniale redatta con l'osservanza delle norme sulla redazione del bilancio di esercizio statuente al 30 giugno 2011 e quindi nel rispetto dei termini dettati dall'art.2501-quater Cod.Civ. e con efficacia retroattiva, sia ai fini contabili che fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi;


- che Banca d'Italia, a norma dell'art.57 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, con lettera Prot.n.0864983/11 in data 19 ottobre 2011 ha rilasciato l'autorizzazione alla presente fusione;

- che UBI Banca, in quanto soggetto quotato, ha effettuato i seguenti specifici adempimenti:

ex art.70, comma 5 lettera a) e art.90, lett.d bis) del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n.11971/99) pubblicazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali presso il sito internet (www.ubibanca.it) e

trasmissione della documentazione a Borsa Italiana tramite NIS e a Consob tramite raccomandata in data 21 ottobre 2011 (nel rispetto del termine di almeno trenta giorni prima della delibera di fusione);

- che la presente fusione per incorporazione nella controllante UBI Banca della interamente controllata FinanzAttiva



Servizi s.r.l. ricade all'interno del disposto di cui all'art.2505 Cod.Civ. (fusione semplificata), con omissione della relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art.2501-quinquies del Cod.Civ. e con omissione della relazione degli esperti ex art.2501-sexies Cod.Civ., il tutto come disposto dallo stesso richiamato art.2505 Cod.Civ.;

- che a seguito della presente fusione, il capitale della incorporante UBI Banca rimane invariato, con annullamento della corrispondente posta nell'ambito della voce partecipazioni da parte della incorporante stessa, possedendo questa l'intero capitale della incorporanda FinanzAttiva Servizi s.r.l.; conseguentemente non si sono rese applicabili le disposizioni dell'art.2505, primo comma, Cod.Civ. n.3) rapporto di cambio delle azioni, n.4) modalità di assegnazione delle nuove azioni della società che risulta dalla fusione o della società incorporante e n.5) data dalla quale tali azioni partecipano agli utili;

- che da un punto di vista contabile, in linea generale, la presente fusione per incorporazione comporta l'iscrizione delle attività e delle passività in continuità di valori e l'iscrizione dell'eventuale disavanzo, derivante dalla cancellazione della partecipazione contro la relativa quota del patrimonio netto, ad avviamento nei limiti dell'eventuale valore presente nel bilancio consolidato; nel caso di specie, a livello consolidato, l'avviamento è pari a zero a fronte comunque di una differenza tra valore di bilancio e patrimonio, al 31 dicembre 2010, inferiore a Euro 50.000;

- che per quanto attiene l'aspetto fiscale, la fusione è un'operazione neutra in termini di imposizione sui redditi. UBI Banca acquisisce pertanto le attività/passività di FinanzAttiva Servizi agli stessi valori fiscali che avevano presso la incorporata;

- che in ossequio a quanto disposto dall'art.2501-ter Cod.Civ., comma I n.7, non è stato riservato alcun trattamento particolare o privilegiato a categorie di soci e ad eventuali possessori di titoli diversi dalle azioni;

- che ai sensi dell'art.2501-ter Cod.Civ. comma I n.8, non sono stati previsti nè proposti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione;

- che UBI Banca ha in circolazione un prestito obbligazionario convertibile "UBI 2009/2013" emesso per un importo massimo complessivo di Euro 640.000.000,00, con delibera del Consiglio di Gestione 27 maggio 2009 di cui al verbale in pari data n.30072/13708 di mio Rep., registrato a Bergamo il 27 maggio 2009 al n.7678 serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo il 27 maggio 2009 prot.n. 51980 ed ivi iscritto il 28 maggio 2009, con determinazione definitiva delle caratteristiche del prestito adottata con successiva delibera del Consiglio di Gestione 18 giugno 2009

n.30273/13824 di mio Rep.; tuttavia l'attuazione della presente fusione, che non determina aumento di capitale da parte della incorporante, non richiede la rettifica del rapporto di conversione di detto prestito;

- che nè UBI Banca nè FinanzAttiva Servizi s.r.l. sono sottoposte a procedure concorsuali né si trovano in stato di liquidazione;

- che a FinanzAttiva Servizi s.r.l. non fa capo alcun rapporto di lavoro dipendente;

- che i rappresentanti delle società partecipanti alla fusione, qui intervenuti, sono stati investiti, come dai più volte richiamati verbali, di ogni necessario potere per attuare la fusione, per confermare o modificare le cariche sociali ed, espressamente, per confermare o modificare lo statuto sociale della incorporante;

- che la presente fusione non determina modifiche allo statuto della incorporante UBI Banca, che rimane confermato nel testo depositato nel Registro Imprese di Bergamo il 26 luglio 2011 prot.n.52017/1 ed ivi iscritto il 27 luglio 2011. Detto statuto risulta per altro depositato nel Registro Imprese di Bergamo unitamente al progetto di fusione; la incorporante medesima subentra in tutte le posizioni attive e passive della incorporata;

- che gli intervenuti signori dott.Alfredo Gusmini e dott.Giorgio Frigeri, ciascuno in nome e per conto della società rispettivamente rappresentata, si danno reciprocamente atto che, decorsi i termini di cui all'art.2503 Cod.Civ. e all'art.57, comma 3, del D.Lgs. n.385/1993, si può dar luogo all'attuazione della fusione come deliberata, in quanto risulta che nessuna opposizione è stata presentata, come ciascuno degli intervenuti medesimi precisa, sotto la propria personale responsabilità; peraltro i certificati rilasciati dal Tribunale di Bergamo il 23 dicembre 2011 sia per UBI Banca che per FinanzAttiva Servizi s.r.l., attestano l'inesistenza di opposizioni a tale data; detti certificati vengono in originale al presente allegati rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" a formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta degli intervenuti che dichiarano di già conoscerli;

- che il signor dott.Alfredo Gusmini, in rappresentanza della incorporante UBI Banca, dichiara che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2501-bis Cod.Civ.;

ciò premesso

confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le società precisate, come rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1° - In esecuzione delle rispettive delibere citate in premesse, FinanzAttiva Servizi s.r.l. e Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni, in acronimo UBI Banca, ciascuna come rappresentata, si dichiarano fuse mediante in-

corporazione della prima nella seconda.

2° - I componenti signori dott. Alfredo Gusmini e dott. Giorgio Frigeri convengono e danno atto che, in conformità ai deliberati assunti, gli effetti della presente fusione decorreranno, nei confronti dei terzi, dall'ultima delle iscrizioni nel competente Registro Imprese del presente atto di cui all'art.2504 Cod.Civ.


Come consentito dall'art.2504-bis del Cod.Civ. e conformemente a quanto disposto dall'art.172 del D.P.R. 917/1986, le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la presente fusione avrà effetto nei confronti dei terzi.

3° - In attuazione e conseguentemente alla fusione tutti i diritti e attività, obblighi, oneri e passività della incorporata FinanzAttiva Servizi s.r.l. si trasferiscono nella incorporante UBI Banca, che subentra pertanto, di pieno diritto, in tutti i beni, crediti, ragioni, azioni, diritti e proprietà di qualunque valore costituenti le attività della incorporata medesima, come pure in tutto il patrimonio attivo e passivo della stessa incorporata, in tutti i diritti e ragioni, obblighi, impegni, passività e contratti di qualsiasi natura della stessa, anche successivi al 30 giugno 2011, data corrispondente alla situazione patrimoniale della incorporante, sulla cui base sono state deliberate le operazioni di fusione mediante incorporazione.

4° - Vengono trasferiti di pieno diritto a titolo universale per effetto del presente atto di fusione a favore della società incorporante tutti i cespiti attivi e passivi così come tutti i diritti, ragioni, azioni, depositi, conti correnti bancari e postali, concessioni, licenze, marchi, brevetti, rapporti contrattuali nei confronti di chiunque, senza eccezioni, ogni altro diritto, eventuali beni immobili e mobili registrati, marchi e brevetti, denominazioni e quanto altro già al nome della società incorporata.

5° - A seguito del presente atto di fusione hanno piena attuazione le deliberazioni in premesse citate.

La società incorporante UBI Banca è autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica, formalità, a presentare istanze, a chiedere volture e trascrizioni, con particolare riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati, a marchi e brevetti, a licenze e concessioni U.T.I.F. e governative e di Enti locali in genere, in modo da farsi riconoscere come subentrante e titolare di ogni cespiti e attività patrimoniale e dei beni immateriali in genere della incorporata, anche indipendentemente dalle risultanze delle situazioni patrimoniali ricordate, pure per cespiti eventualmente omessi o erroneamente indicati, così come in ogni rapporto contrattuale della società assorbita nei confronti di privati, di Enti in genere, di Uffici Pubblici e Privati, di Banche, con ogni più



ampio potere e facoltà di ottenere esatte intestazioni al proprio nome, esonerati da responsabilità Enti, Uffici Pubblici e Privati, Banche, Istituti di Credito, in particolare, occorrendo, i competenti Uffici Catastali, i Signori Conservatori presso gli Uffici del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare e i Conservatori del P.R.A.

6° - Chi rappresenta la incorporante è investito e impegnato ad addivenire a qualsiasi operazione che occorresse, specie per eventuali variazioni e integrazioni, addivenendosi, se necessario, a qualsiasi atto integrativo o esplicativo, già fin d'ora autorizzato tuttavia, anche senza nessun altro atto formale, a richiedere a favore della società incorporante operazioni di volture, trascrizioni e in genere qualsiasi formalità in modo che la incorporante possa far valere di fronte a chiunque la situazione giuridica e contrattuale derivante dalle deliberazioni di cui alle premesse e conseguenti al presente atto.

7° - Resta nuovamente confermato che, in conseguenza della fusione, il capitale della incorporante rimane inalterato, con corrispondente annullamento della posta relativa nell'ambito della voce partecipazioni da parte della incorporante stessa, possedendo questa l'intero capitale della incorporata. L'operazione di fusione avviene quindi senza concambio e, dunque, senza alcuna modificazione qualitativa e quantitativa nell'attuale struttura della incorporante.

8°- Ribadito pure che

> non è stato riservato, non ricorrendone i presupposti, alcun trattamento particolare a categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni,

> non sono stati stabiliti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

9° - A perfezionamento dell'operazione di fusione, in forza dei poteri loro conferiti con i deliberati in premesse precisati, i rappresentanti delle società già richiamate, confermano che la incorporante UBI Banca è regolamentata dalle norme di cui allo statuto sociale nel testo depositato nel Registro Imprese di Bergamo il 26 luglio 2011 prot.n.52017/1 ed ivi iscritto il 27 luglio 2011 oltre che depositato al Registro Imprese di Bergamo con il progetto di fusione.

10° - Rimangono confermate le cariche sociali vigenti della incorporante ed i poteri e gli incarichi già conferiti. Dal momento di efficacia verso i terzi della fusione con la incorporata cesseranno anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità di efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi fino a tal momento compiuto; le procure e i mandati rilasciati dagli organi della incorporata Finanza Attiva Servizi s.r.l. devono invece intendersi revocati dalla data di efficacia della presente fusione.

11° - Ai soli fini delle volture e trascrizioni ai competenti

Uffici Catastali e Conservatori presso l'Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare nonché Conservatori del P.R.A. e, occorrendo, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si precisa che la società incorporata **FinanzAttiva Servizi s.r.l.** non risulta titolare di beni immobili nè di beni mobili registrati e neppure di brevetti e marchi registrati.

Ai soli fini degli annotamenti repertoriali si nota che al 30 giugno 2011, data di riferimento sulla cui base sono state deliberate le operazioni di fusione, la incorporata FinanzAttiva Servizi s.r.l. ha un patrimonio netto di Euro 6.467.563,00.

Ribadito che, a richiesta degli intervenuti che se ne dichiarano perfettamente e completamente edotti dei contenuti, viene omessa la lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho steso il presente atto e ne ho dato lettura ai signori intervenuti che, in rappresentanza rispettivamente della società incorporante e della società incorporata, a mia domanda, dichiarano di approvarlo e in conferma con me lo sottoscrivono alle ore dodici e trenta minuti.

Consta di quattro fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su tredici pagine intere e fin qui di questa quattordicesima.

Firmato Alfredo Gusmini

Firmato Giorgio Frigeri

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale nei miei colti che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Bergamo, 31 dicembre 2011.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Armando Santus', is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains text around its perimeter, including 'NOTAIO' and 'BERGAMO'.